

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1184 DEL 21/07/2022

O G G E T T O

ORDINANZA DECISORIA N. 185/2022 DEL 26.01.2022 DEL TRIBUNALE DI VICENZA RESA TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, I DOTT. F.F. E Z.D., I SIGG B.L., B.A., B.I. E B.N. IN QUALITÀ DI EREDI DEL SIG. B.G., E LA COMPAGNIA ASSICURATIVA LIG INSURANCE S.A., IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1296/22

Il Dirigente proponente, Direttore della UOC Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 12.02.2019 (prot. n. 14812) i sigg. B.L., B.A., B.I. e B.N., quali figli ed eredi del sig. B.G., notificavano all’Azienda ULSS 8 Berica, nonché ai dott. F.F. e Z.D, dirigenti medici ex dipendenti dell’Ente, ricorso ex art. 702 bis c.p.c., promosso avanti al Tribunale di Vicenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto, il predetto B.G., asseritamente dovuto alle conseguenze di una colangio-pancreatografia retrograda ritenuta non correttamente eseguita presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza nell’aprile 2010.

I ricorrenti, nel tempo, avevano già svolto, nei confronti dell’allora ULSS 6 (ora ULSS 8) e dei citati sanitari, una serie di attività, sia stragiudiziali che giudiziali, volte ad ottenere un risarcimento dei pretesi danni subiti: ad una prima domanda risarcitoria stragiudiziale (acquisita al prot. 59639 del 14.09.2015), infatti, seguivano un giudizio per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (ricorso acquisito al prot. n. 70280 del 03.10.2016) ed una procedura di mediazione (convocazione acquisita al prot. n. 103150 del 12.10.2018).

Del sinistro, aperto nel 2015, era stata data tempestiva segnalazione, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia Assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), con cui l’ex ULSS 6 (ora ULSS n. 8) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso Terzi nel biennio 2014-2015.

La controversia introdotta con il sopra citato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. veniva iscritta al R.G. n. 144/2019 presso il Tribunale di Vicenza e, con deliberazione n. 308 del 27.02.2019, l’Azienda autorizzava la costituzione in giudizio conferendo l’incarico defensionale all’avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza.

L’Ente si costituiva ritualmente in giudizio, chiamando in causa, al fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento, l’Assicuratore dell’Ente all’epoca dell’apertura del sinistro, avvenuta nel 2015, ovvero la summenzionata Società LIG Insurance S.A., nei cui confronti nel frattempo l’Autorità di Vigilanza rumena (ASF) aveva adottato un provvedimento interdittivo dell’esercizio dell’attività assicurativa, confermato in via definitiva dalla Corte di Cassazione rumena con decisione n. 3080 del 01.02.2020. Detta Società, a fronte delle richieste dell’Ente di dare esecuzione al contratto di assicurazione a suo tempo stipulato e di assumere la gestione della richieste risarcitorie regolarmente denunciate sulla polizza RCT/RCO n. INC2000010013, rappresentava più volte di trovarsi nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell’ULSS, in considerazione dell’intervenuta revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, e di fatto abbandonava la gestione dei sinistri (comunicazioni agli atti della UOC Affari Generali).

Il procedimento sommario di cognizione introdotto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. si concludeva, con l’ordinanza decisoria del 26.01.2022, rep. n. 185/2022, con cui il Tribunale di Vicenza accoglieva le domande dei ricorrenti così pronunciandosi:

“1. accertata e dichiarata la responsabilità di ULSS 8 Berica, di Z.D. e di F.F. nella causazione del decesso di B.G., per le ragioni esposte in parte motiva;

2. condanna ULSS 8 Berica, Z.D. e F.F., in solido tra loro, al pagamento in favore di B.L. della somma di € 218.239,69 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale complessivo, rivalutazione monetaria e interessi compensativi inclusi, oltre interessi legali dal giorno della presente pronuncia al saldo effettivo;

3. condanna ULSS 8 Berica, Z.D. e F.F., in solido tra loro, al pagamento in favore di B.A. della somma di € 384.088,22 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale complessivo, rivalutazione

monetaria e interessi compensativi inclusi, oltre interessi legali dal giorno della presente pronuncia al saldo effettivo, nonché € 4.100,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dai singoli esborsi al saldo;

4. condanna ULSS 8 Berica, Z.D. e F.F., in solido tra loro, al pagamento in favore di B.I. della somma di € 223.589,61 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale complessivo, rivalutazione monetaria e interessi compensativi inclusi, oltre interessi legali dal giorno della presente pronuncia al saldo effettivo, nonché € 4.420,70 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dai singoli esborsi al saldo;

5. condanna ULSS 8 Berica, Z.D. e F.F., in solido tra loro, al pagamento in favore di B.N. della somma di € 223.589,61 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale complessivo, rivalutazione monetaria e interessi compensativi inclusi, oltre interessi legali dal giorno della presente pronuncia al saldo effettivo;

6. condanna ULSS 8 Berica, Z.D. e F.F., in solido tra loro, alla rifusione in favore di B.L., B.A., B.I. e B.N., parimenti in solido tra loro, delle spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 579,60 per esborsi e in € 27.804,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge;

7. condanna ULSS 8 Berica Z.D. e F.F., in solido tra loro, alla rifusione in favore di B.L., B.A., B.I. e B.N., parimenti in solido tra loro, delle spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ante causam, liquidate in € 316,80 per esborsi e in € 3.279,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge;

8. pone le spese della C.T.U. integrativa, come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di ULSS 8 Berica Z.D. e F.F., in solido tra loro, condannando gli stessi a rifondere a B.L., B.A., B.I. e B.N. quanto eventualmente da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.;

9. condanna LIG Insurance SA a tenere indenne ULSS 8 Berica di quanto questa risulta tenuta a pagare a B.L., B.A., B.I. e B.N. per effetto delle situazioni di cui ai precedenti punti;

10. rigetta la domanda proposta da B.L., B.A., B.I. e B.N. ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

11. condanna ULSS 8 Berica, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010, al versamento in favore dell'entrata del Bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

12. condanna Z.D., ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010, al versamento in favore dell'entrata del Bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

13. condanna F.F., ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010, al versamento in favore dell'entrata del Bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

14. condanna LIG Insurance SA, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010, al versamento in favore dell'entrata del Bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”

L'Ente, acquisito il parere del proprio difensore e dei propri consulenti, con deliberazione n. 279 del 25.02.2022 autorizzava l'impugnazione della decisione del Tribunale di Vicenza conferendo l'incarico difensivo al medesimo avv. Pierluigi Vinci, autorizzandolo altresì a formulare, qualora da quest'ultimo ritenuto opportuno e funzionale alla difesa dell'Azienda, l'istanza di cui all'art. 283 c.p.c. volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'impugnazione, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, veniva quindi formalizzata avanti la Corte d'Appello di Venezia (iscritta al R.G. n. 341/2022) con prima udienza di comparizione delle parti fissata al 27.07.2022.

In data 01.03.2022 (acquisita al prot. 22906), il legale dei sig.ri B.L., B.A., B.I. e B.N. notificava all'Azienda il provvedimento decisorio del giudizio di primo grado munito di formula esecutiva.

Con ordinanza del 19.05.2022 la Corte d'Appello di Venezia si pronunciava sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, rigettandola.

In data 06.07.2022 il legale dei sig.ri B.L., B.A., B.I. e B.N. notificava all'Azienda atto di precetto (acquisito al prot. 72323) per l'importo complessivo di euro 1.104.139,08, oltre IVA sui compensi professionali, importo della tassa di registro, spese e compensi maturandi e, con comunicazione acquisita al prot. n. 75071 del 13.07.2022, specificava gli importi da corrispondere. In base ai conteggi condivisi, verificati dalla UOC Affari Generali, l'ULSS dovrà corrispondere euro 219.375,73 in favore del sig. B.L., euro 390.608,23 in favore del sig. B.A., euro 230.151,42 in favore della sig.ra B.I., euro 224.753,50 in favore del sig. B.N. ed euro 47.885,00 quali spese legali (euro 39.250,23 oltre 22% di IVA) da suddividersi in parti uguali pari ad € 11.971,25 in favore degli stessi.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, considerata la nota indisponibilità della Compagnia LIG Insurance S.A. ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ex ULSS 6 (ora ULSS 8) con il contratto di assicurazione di cui polizza RCT/RCO n. INC2000010013, preso atto dell'ordinanza del 19.05.2022 della Corte d'Appello di Venezia, in cui l'istanza di sospensiva formulata è stata rigettata, si ritiene opportuno, nelle more del giudizio di secondo grado e al fine di scongiurare iniziative avversarie finalizzate al pignoramento di beni aziendali e conseguenti aggravii di spesa connessi all'azione esecutiva, dare spontanea esecuzione all'ordinanza decisoria del Tribunale di Vicenza n. 185/2022 del 26.01.2022 rinviando le azioni volte al recupero delle somme predette nei confronti della compagnia assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest ad altro provvedimento, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dell'ordinanza decisoria del 26.01.2022 del Tribunale di Vicenza, rep. n. 185/2022, resa a definizione del procedimento R.G. n. 144/2019 tra l'Azienda ULSS 8 Berica, i dott. Z.D. e F.F. ed i sigg. B.L., B.A., B.I. e B.N., in qualità di eredi del sig. B.G., con la chiamata in causa di LIG Insurance SA;
2. di prendere atto dell'ordinanza del 19.05.2022 della Corte d'Appello di Venezia R.G. n. 341/2022, pronunciata negativamente sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di cui sopra;
3. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento del Tribunale di Vicenza, corrispondendo euro 231.346,98 in favore del sig. B.L., euro 402.579,48 in favore del sig. B.A., euro 242.122,67 in favore della sig.ra B.I. ed euro 236.724,75 in favore del sig. B.N.;

4. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento del Tribunale di Vicenza corrispondendo in favore dell'entrata del Bilancio dello Stato la somma di euro 518,00 quale contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. di dare atto che le spese che precedono sono da imputarsi al bilancio sanitario anno 2022, conto 1202000026 "Fondo rischi autoassicurazione LIG";
6. di rinviare ad altro provvedimento le iniziative volte a recuperare i crediti in rilievo dall'Assicuratore rumeno LIG Insurance S.A., in continuità con quanto stabilito con la deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
